



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

MONOLAB DI MORO NICOLA E DIOTTI
MARIA ROSA S.N.C.
DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

N.B.

E' ANCORA DOVUTO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI E. 43,00
SI PREGA DI PROVVEDERE, IN MANCANZA SI PROCEDERA' AL
RECUPERO COATTIVO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1532/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **733/2018** In data: **27/11/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

MONOLAB DI MORO NICOLA E DIOTTI MARIA ROSA S.N.C.

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
D.ssa *Domenica BERTONE*

Alessandria 27/11/2018

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

N. 733/18 sentenza
N. 1532/18 R.O.
N. 4125/18 Cron.
Rep.

Nella causa promossa da:

MONOLAB DI MORO NICOLA E DIOTTI MARIA ROSA S.N.C., (P. IVA e C.F.: 01021480064), con sede in Bergamasco (AL), viale Marconi n. 39, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Gianluca Moro (C.F.: MROGLC69L21A182X), nato ad Alessandria il 21.7.69, ivi residente in via Palmiro Togliatti n. 46, elettivamente domiciliata presso Globoconsumatori Onlus, in via Cremona n. 6 ad Alessandria, in proprio.

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, (C.F. 00429440068), in persona del Sindaco p.t.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Si chiede l'annullamento del verbale n. R1359 del 08/07/2018 alle ore 18:19 (n. registro verbali: 27634/2018), e relativo all'infrazione rilevata a mezzo di apparecchio VISTA RED matr. 309161112, in quanto i rilievi fotografici non permettono di identificare con assoluta certezza il veicolo sanzionato. Con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D.Lgs. 15072011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettere b, voglia Lei Sig. Giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e degli atti



conseguenziali volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede che non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con opposizione inviata a mezzo posta il 29.9.2018 la Monolab di Moro Nicola e Diotti Maria Rosa S.N.C. proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. R1359 del 08/07/2018 elevato dalla Polizia Municipale di Alessandria e notificato il 07.8.2018, con cui gli veniva contestata in qualità di obbligata in solido la violazione dell'art. 146 comma 3 CdS accertata mediante apparecchio automatico di rilevamento VISTA- RED matr. 309161112 omologato con decreto del Min. infrastrutture e Trasporti n. 162/2006 e successive estensioni.

La ricorrente deduceva a motivo di gravame la assenza di omologazione della apparecchiatura utilizzata, prescritta dall'art. 142 comma 6 CdS, requisito non emendabile attraverso una “dichiarazione di approvazione” della apparecchiatura, in quanto il documento citato nel verbale sarebbe propriamente da qualificarsi come Determinazione Dirigenziale “riferito al solo riconoscimento del possesso dei requisiti dello strumento per quanto al CdS e suo Regolamento di attuazione”, circostanza determinante la nullità del verbale “non potendosi fondare la certezza della idoneità della fonte di prova sulla mera attestazione dei verbali di contestazione”; eccepiva inoltre l'assenza di taratura della apparecchiatura e la illeggibilità della targa del proprio veicolo nelle immagini riprodotte sul sito della Polizia. Chiedeva pertanto che il Giudice volesse ordinare l'esibizione della documentazione predetta (Decreto di Omologazione, certificati di approvazione dell'apparecchiatura, certificato di taratura, verbale di verifica di funzionalità dell'impianto).

L'amministrazione resistente non si costituiva ed ometteva il deposito della documentazione afferente all'accertamento, richiesta dal Giudice ex art. 7/7 D.L.vo 50/2011.

La causa era decisa alla prima udienza del 15.11.2018, fissata anche per discussione, presente la sola parte ricorrente.

Il ricorso appare fondato.

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere dell'amministrazione provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (Cass. Civ. sentenza 5122/2011). L'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Ciò trova conferma nel dovere imposto alla P.A. di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione/notificazione della violazione, a sostegno della legittimità della pretesa sanzionatoria.

Nel caso di specie la P.A. ha omesso la dimostrazione della legittimità della propria pretesa punitiva, omettendo di dimostrare che l'apparecchiatura utilizzata per la violazione è stata regolarmente omologata / tarata, ovvero di fornire prova fotografica del superamento della linea di arresto con lanterna semaforica disposta al rosso, considerata altresì l'assenza sul posto dell'organo di Polizia.

Appare opportuno addossare alla resistente i soli esposti di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto.



Pone a carico della resistente gli esposti di lite pari ad € 43,00.

Alessandria, 15/11//2018.

Il Giudice di Pace

Carlo G. Della

27/11/18
IL FUNZIONARIO
Dessa Emanuela Santamaria

GLOBOCONSUMATORI.IT